

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali

per lo sviluppo e la coesione sociale

Prot. n. AOODGAI / 3354

Roma, 20 marzo 2013

Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali Regioni obiettivo Convergenza LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Scolastici Regioni Obiettivo Convergenza LORO SEDI

Oggetto: Fondi strutturali europei 2007/2013. Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.

Con nota prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013, questo Ufficio si è limitato a richiamare l'attenzione sulle nuove disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi mediante convenzioni Consip previste dal D.L. 95/2012 e dalla legge 228/2012 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

A seguito di detta nota, sono giunti numerosi quesiti; pertanto, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni con particolare riferimento ai seguenti profili:

- a) la sorte dei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 228/2012 (1° gennaio 2013) sulla base di procedure di gara avviate nel corso del 2012;
- b) le ipotesi in cui, alla luce dell'attuale quadro normativo, sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara.

Con riferimento al profilo sub a), si evidenzia che, qualora l'affidamento origini da una procedura di gara avviata nel corso del 2012 e dunque precedentemente alla data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni, il relativo contratto dovrebbe considerarsi del tutto legittimo, in quanto all'epoca dell'avvio della procedura selettiva non vi era l'obbligo di ricorrere alla Consip ai fini della individuazione del fornitore di beni e/o servizi.

Quanto al profilo sub b), si evidenzia quanto segue.

Alla luce del complesso sistema normativo in merito agli acquisti delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l'obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip, appare tuttavia possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da

acquistare;

- 2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
- 3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012).

Ciò posto, si forniscono suggerimenti in merito agli adempimenti richiesti.

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.).

Si allega alla presente il testo dell'art. 1, comma 1, del D. L. 95/2012 come modificato dalla legge 228/2012 e si rimanda al testo integrale dei citati provvedimenti normativi per ulteriori approfondimenti.

La presente nota integra la nota prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

Art. 1 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. (comma così modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012)